

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2025, n. 1-743

Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 2. Disposizioni a parziale modifica, per l'anno 2025, della D.G.R. n. 19-7885 del 11 dicembre 2023 di approvazione dei criteri per il riparto dei contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria. Risorse regionali euro 360.000,00.



Seduta N° 45

Adunanza 03 FEBBRAIO 2025

Il giorno 03 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 1-743/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 2. Disposizioni a parziale modifica, per l'anno 2025, della D.G.R. n. 19-7885 del 11 dicembre 2023 di approvazione dei criteri per il riparto dei contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria. Risorse regionali euro 360.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" sancisce che:

all'articolo 4, comma 1, siano esercitate oltre che dalla Regione anche dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino *"le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e della stessa legge 5/2018"* nell'ambito ed entro i limiti delle loro competenze e che spettino alle Province e alla Città metropolitana di Torino le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;

all'articolo 30, comma 2, tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, le cui spese derivanti sono finanziate con risorse regionali, siano compresi tra l'altro i contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 19-7885 del 11 dicembre 2023 sono stati approvati i criteri, per gli anni 2024 e 2025, per il riparto del contributo alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, ai sensi dei quali, tra l'altro:

- le risorse finanziarie pari a euro 821.584,39 (di cui euro 360.000,00 per l'anno 2025) siano da ripartire per il:

- 70%, in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città metropolitana di Torino;
- 30%, tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni dei suddetti enti soggetti a restrizioni I e restrizioni II come individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono utilizzare i rispettivi trasferimenti anche per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti, di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 e all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018, con requisiti e competenze per collaborare alle attività e alle azioni previste nelle misure di gestione, di controllo e di riduzione numerica dei cinghiali, ad esclusione dell'attività di segnalazione e ritrovamento di carcasse di cinghiale e nel rispetto di quanto definito nell'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023.

Preso atto che, con riferimento alla normativa in materia di gestione della peste suina:

- la Commissione ha approvato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3245 del 19 dicembre 2024 *“che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2976 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania”*;
- il Commissario Straordinario alla peste suina africana ha approvato l'Ordinanza n. 5 del 2 ottobre 2024 *“Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”* e ha prodotto due note riferite a deroghe a quanto da questa disposto (prot. n. 1237 del 15 gennaio 2025 *“PSA - Pesta suina Africana - richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZR 1 e Zona CEV”* e prot. n. 1305 del 16 gennaio 2025 *“Integrazione nota prot. PSA - richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZRI e Zona CEV”*).

Ritenuto di allineare, per l'anno 2025, l'applicazione dei sopra citati criteri alle nuove disposizioni introdotte in materia di peste suina africana:

prevedendo, quale modifica alla D.G.R. n. 19-7885 del 11 dicembre 2023, l'adeguamento dei rispettivi richiami, come di seguito indicato:

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 è sostituito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3245 della Commissione del 19 dicembre 2024;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023 è sostituita dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 2 ottobre 2024, dalla nota *“PSA – Pesta suina Africana - richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZR 1 e Zona CEV. prot.1237 del 15.01.2025”* e dalla nota *“Integrazione nota prot. PSA – richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZRI e Zona CEV prot. n. 1305 del 16.01.2025”*.

reformulando, pertanto, la parte del dispositivo, interessata da tali richiami normativi, come di seguito riportato

- il 30%, tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni dei suddetti enti soggetti a restrizioni I, restrizioni II e restrizioni III come individuati nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3245 della Commissione del 19 dicembre 2024;
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono utilizzare i rispettivi trasferimenti anche per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti, di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 e all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018, con requisiti e competenze per collaborare alle attività e alle azioni previste nelle misure di gestione, di controllo

e di riduzione numerica dei cinghiali, ad esclusione dell'attività di segnalazione e ritrovamento di carcasse di cinghiale e nel rispetto di quanto definito nella Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 2 ottobre 2024, nella nota “PSA – Pesta suina Africana - richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZR 1 e Zona CEV. prot.1237 del 15.01.2025” e nella nota “Integrazione nota prot. PSA – richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZRI e Zona CEV prot. n. 1305 del 16.01.2025”.

Visti:

il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”;

la legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2024 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie;

la D.G.R. n. 6-703 del 13 gennaio 2025 “Apertura esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie””.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale, in quanto l'importo pari ad euro 360.000,00, già disposto dalla D.G.R. n. 19-7885 del 11 dicembre 2023, trova copertura con l’Impegno n. 2025/423 di euro 360.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2025 (Missione 16 - Programma 1602), di cui alla determinazione dirigenziale n. 411 del 17/05/2023.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 360.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre che, quale modifica alla D.G.R. n. 19-7885 del 11 dicembre 2023 di approvazione dei criteri per il riparto del contributo alle Province e alla Città metropolitana di Torino per gli interventi in materia faunistico-venatoria, i seguenti richiami normativi, per l’anno 2025, siano aggiornati, come di seguito indicato e come da riformulazione testuale riportata in premessa:

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 è sostituito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3245 della Commissione del 19 dicembre 2024;

- l’Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023 è

sostituita dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 2 ottobre 2024, dalla nota "PSA – Pesta suina Africana - richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZR 1 e Zona CEV. prot.1237 del 15.01.2025" e dalla nota "Integrazione nota prot. PSA – richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZRI e Zona CEV prot. n. 1305 del 16.01.2025";

che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale, in quanto l'importo pari ad euro 360.000,00, già disposto dalla D.G.R. n. 19-7885 del 11 dicembre 2023, trova copertura con l'Impegno n. 2025/423 di euro 360.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2025 (Missione 16 - Programma 1602), di cui alla determinazione dirigenziale n. 411 del 17/05/2023;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 35 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.